CONVENZIONE
TRA
LA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT (SEM) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
E
IL COMANDO REGIONALE TOSCANA DELLA GUARDIA DI FINANZA

l'**Università di Siena – Scuola di Economia e Management**, con sede legale in Siena, via banchi di Sotto, 55 (CF 80002070524), rappresentata - ai sensi dell'art. 16, comma 4 dello Statuto - dal Magnifico Rettore Prof. Roberto DI PIETRA, giusta autorizzazione con Delibera rep. n. 357/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.11.2024

e

il **Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza** (di seguito denominato anche Comando) con sede in Firenze, via Valfonda, 17, nella persona del Comandante Regionale Gen. D. Giuseppe MAGLIOCCO

insieme indicati come "le Parti",

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, in particolare l'articolo 14 relativo al riconoscimento dei crediti formativi;
- visto l'articolo 1474, primo comma, del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, a norma del quale "lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento";
- visto il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con la quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio, in particolare l'articolo 2, quinto comma, lett. c. relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi,

considerato che alla formazione del personale in servizio presso la Guardia di finanza concorrono insegnamenti specialistici di ambito militare e insegnamenti di carattere più generale affidabili all'Università;

PREMESSO CHE

L'Università:

- è in grado di costruire percorsi formativi articolati, oltre che sulla didattica frontale, anche in modalità *e-learning* e videoconferenza, per facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
- ha risorse e competenze necessarie per avviare, se non già attivi, percorsi di formazione superiore (Master di I e II livello e Corsi di Formazione e Alta Formazione) destinati alla qualificazione dei militari della Guardia di finanza nei temi legati alla sicurezza, alla fiscalità nazionale e internazionale, alle procedure di evidenza pubblica, anche in relazione all'attuazione del PNRR, all'esercizio delle attribuzioni riconosciute alle Autorità amministrative indipendenti, alla disciplina degli intermediari finanziari, al sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, alla contabilità ed al controllo di gestione, all'ingegneria informatica e dell'informazione, all'analisi di *intelligence,* alle aree del *management* pubblico, della comunicazione, dell'economia, del diritto e della cooperazione internazionale;
- tale progetto prevede, la realizzazione di determinati servizi di agevolazione e sostegno alla formazione universitaria del personale della Guardia di Finanza.

La Guardia di finanza intende:

- promuovere attività finalizzate all'aggiornamento e arricchimento professionale del proprio personale, attraverso la partecipazione a corsi universitari e post-universitari;
- sostenere iniziative volte a consolidare e innalzare il livello di istruzione dei militari nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia economico finanziaria;
- favorire le iniziative di welfare che, a vario titolo, riverberano effetti positivi sul medesimo personale e sui familiari;
- collaborare con l'Università al fine di sviluppare attività congiunte di alta formazione nelle macro-aree di comune interesse, riferite alle funzioni di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo;
- fornire il proprio contributo alla didattica relativa ai Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea Magistrale, ai Master di I e II livello e Corsi di Formazione e di Alta Formazione, in ambiti ritenuti di interesse istituzionale;

le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di autonomia,

intendono contribuire alla qualificazione del sistema formativo militare e universitario, attuando anche in questo modo il principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Costituiscono oggetto della presente Convenzione:
 a. i seguenti Corsi di Laurea Triennale (e sue eventuali modifiche ordinamentali):
 (1) Economia e commercio;
 (2) Scienze economiche e bancarie;
 (3) Economics and Management;
 b. i seguenti Corsi di Laurea Magistrale (e sue eventuali modifiche ordinamentali):
 (1) Economia e gestione degli intermediari finanziari;
 (2) Finance;
 (3) International Accounting and Management;
 (4) Management e Governance,

 afferenti ai due Dipartimenti della SEM dell'Università degli Studi di Siena.

2. Costituiscono altresì oggetto del medesimo accordo i Corsi di Formazione, i Master di I e II livello, finalizzati allo sviluppo di capacità tecnico-professionali orientate alla missione istituzionale della Guardia di Finanza, già attivati o attivabili da parte della SEM.

Articolo 2

(Impegni tra le Parti)

1. Le parti si impegnano a dar seguito all'esecuzione dell'accordo attraverso i seguenti adempimenti:

a. Università di Siena – Scuola di Economia e Management:

 (1) eroga ai beneficiari della presente Convenzione, come individuate all'articolo 3, una didattica idonea alle loro esigenze formative, sia in presenza che in teledidattica;
 (2) mette a disposizione dispense o altro materiale documentale, ivi comprese slides, da parte dei docenti delle relative discipline, da utilizzare in forma integrativa ai testi universitari nello studio delle materie previste;
 (3) realizza incontri di studio, convegni e conferenze, nonché attività di formazione su tematiche di interesse per la Guardia di Finanza;
 (4) prevede una contribuzione concordata, riservata al personale in servizio della

Guardia di Finanza, nella quota fissa annuale per ciascun studente iscritto ai corsi afferenti alla SEM pari a:

(a) € 700,00 per i "Corsi di Laurea Triennale" e per i "Corsi di Laurea Magistrale" come individuati all'articolo 1, primo comma;
(b) uno sconto del 40% sulle tasse per i Master di I e II livello;
(c) uno sconto del 40% sulle tasse per i Corsi di Formazione e Alta Formazione;

(5) prevede una contribuzione concordata, riservata ai componenti il nucleo familiare del personale in servizio della Guardia di Finanza, nella quota fissa annuale per ciascun studente iscritto ai corsi afferenti alla SEM pari a:

(a) € 700,00 per i "Corsi di Laurea Triennale" e per i "Corsi di Laurea Magistrale" come individuati all'articolo 1, primo comma;
(b) uno sconto del 40% sulle tasse per i Master di I e II livello;
(c) uno sconto del 40% sulle tasse per i Corsi di Formazione e Alta Formazione.

(6) consente la partecipazione gratuita ai corsi post laurea, individuati all'art. 1, secondo comma, da parte di 2 (due) frequentatori designati dal Comando in possesso di laurea attinente;
(7) agevola, nella misura più ampia possibile e previa idonea documentazione da parte degli interessati, la valorizzazione degli studi svolti presso gli Istituti di formazione del Corpo e delle esperienze acquisite ai fini del riconoscimento dei crediti, conformemente al successivo art. 4;
(8) stabilisce modalità specifiche di iscrizione ai diversi corsi oggetto della presente Convenzione secondo quanto previsto dall'Allegato A.

b. Guardia di Finanza:

(1) garantisce la massima promozione e pubblicizzazione presso i propri dipendenti dell'offerta didattica connessa ai corsi individuati all'art. 1;
(2) contribuisce alla didattica, relativa ai medesimi corsi, attraverso Ufficiali del Corpo designati, in qualità di docenti e testimoni, dal Comando;
(3) consente, ove possibile e previo insindacabile parere del Comando Regionale Toscana, visite presso le sedi istituzionali dei Reparti del medesimo Comando;

c. Le Parti si impegnano altresì a:

(1) progettare e sostenere dei percorsi formativi post-universitari (Master di I e II livello e Corsi di Formazione e Alta Formazione), soggetti all'approvazione dei competenti

Organi dell'Università, idonei a soddisfare le esigenze formative del personale in servizio presso la Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di modalità di erogazione *e-learning,* di videoconferenza e teledidattica, purché tali corsi raggiungano un numero minimo di 20 (venti) iscritti e siano economicamente sostenibili;

(2) prevedere il coinvolgimento di personale altamente qualificato della Guardia di finanza in attività di docenza, nel rispetto della normativa vigente. Qualora tale opportunità si verificasse, le Parti stipuleranno uno specifico accordo attuativo;

(3) pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle esperienze formative che saranno progettate e a prevedere, al proprio interno, momenti di orientamento e diffusione delle informazioni;

(4) collaborare per agevolare la migliore riuscita del percorso formativo universitario.

2. Le modalità e i requisiti per lo svolgimento di quanto stabilito al comma 1 saranno oggetto di protocollo esecutivo da redigere all'esito di specifici tavoli tecnici tra le Parti.

Articolo 3

(Destinatari della Convenzione)

1. La presente Convenzione si applica al personale della Guardia di finanza in servizio all'atto della presentazione delle domande di iscrizione nonché ai componenti il nucleo familiare del medesimo personale in servizio.

2. Il personale che risulterà iscritto potrà avvalersi degli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Articolo 4

(Valutazione del curriculum professionale e della carriera universitaria)

1. Ai fini del conseguimento della Laurea Triennale e sulla base del piano di studi approvato, l'Università potrà riconoscere come crediti formativi universitari, in misura non superiore a 12 C.F.U., le conoscenze e le abilità professionali opportunamente certificate.

2. Ai fini del conseguimento della Laurea di secondo livello, l'Università potrà riconoscere crediti formativi universitari relativi esclusivamente a studi e corsi universitari post-laurea regolarmente certificati.

3. La valutazione avverrà in base allo specifico *curriculum vitae* dell'interessato e secondo criteri di coerenza e congruità.

4. Il rilascio all'interessato della valutazione di cui al precedente comma è gratuito e senza obbligo di successiva immatricolazione.

5. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari avverrà secondo la normativa vigente al momento dell'immatricolazione.

Articolo 5

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro n. 3 (tre) mesi dalla scadenza.
2. Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.
3. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 6

(Risorse per la Convenzione)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Articolo 7

(Commissione Paritetica)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 3 (tre) rappresentanti dell'Università e da n. 3 (tre) militari designati dal Comando.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 9

(Contenzioso)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Siena.

Articolo 10

(Coperture assicurative)

Per tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi si applicano le coperture assicurative per "Infortuni" e per "Responsabilità civile verso terzi" stipulate dall'Università.

Articolo 11

(Promozione)

Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e ai relativi protocolli esecutivi di cui all'articolo 1, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13

(Attuazione)

1. Le attività volte a definire il protocollo esecutivo degli impegni stabiliti all'art. 2 saranno avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Tutte le comunicazioni relative all'attuazione della Convenzione e del protocollo esecutivo di cui al precedente comma saranno effettuate ai seguenti recapiti:

a. per l'Università degli Studi di Siena: rettore@pec.unisipec.it;
b. per il Comando Regionale Toscana: FI0210000p@pec.gdf.it

Articolo 14

(Firma)

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la presente Convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena

Il Rettore

Prof. Roberto DI PIETRA

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

ROBERTO
DI PIETRA
19.11.2024
13:31:47
GMT+02:00

Firenze, data della firma digitale

Comando Regionale Toscana

Guardia di Finanza

Il Comandante

Gen. Dott. Giuseppe MAGLIOCCO

MAGLIOCCO GIUSEPPE
2024.11.21 14:26:13
CN=MAGLIOCCO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=MAGLIOCCO
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

ALLEGATO A

DELLA CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA ED IL COMANDO REGIONALE TOSCANA DELLA GUARDIA DI FINANZA

a) Il personale della Guardia di Finanza nonché i componenti del suo nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lett a, nn. 5 e 6 della Convenzione, procedono autonomamente all'iscrizione ai corsi di studio attraverso la piattaforma informatica dell'Università di Siena (https://segreteriaonline.unisi.it)

b) Durante la procedura di iscrizione dovrà essere selezionata la specifica convenzione in base alla quale ci si iscrive

c) Nella stessa procedura dovrà essere chiesta l'agevolazione per le tasse prevista per la specifica convenzione

d) Al termine della procedura, dovrà essere inviata una e-mail al seguente indirizzo convenzioni.dgiur@unisi.it contenete i seguenti dati:

1. Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
2. Contatto (e-mail o telefonico) al quale si desidera essere eventualmente ricontattati
3. Convenzione in base alla quale si chiede l'iscrizione (nel caso di specie "Convenzione Guardia di Finanza")
4. Corso di studio al quale ci si è iscritti